



IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante “*Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti*” e, in particolare, l’articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, rubricato “*Sanzioni*”;

**VISTO** il comma 5, dell’art. 10 della legge n. 113 del 1985, che dispone che “*Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto centrale di statistica*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**VISTI** i decreti di adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 10 della legge 113/1985: D.M. 9 maggio 1989; D.M. 24 luglio 1991; D.M. 11 luglio 1994; D.M. 30 giugno 1997; D.M. 10 ottobre 2000; D.D. 29 luglio 2003; D.D. 24 luglio 2006; D.D. 24 luglio 2009; D.D. 24 luglio 2012, il D.D. 8 gennaio 2016, n. 2 e, da ultimo, il D.D. 31 gennaio 2019, n. 13;

**VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*” come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 recante “*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*”;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al foglio 145, con il quale la Dott.ssa Anita Pisarro è stata incaricata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D. Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro;

**CONSIDERATO** che la variazione dell’indice del costo della vita nel periodo dicembre 2018- agosto 2022 è stata pari a +10,9% (coefficiente 1,109), come risulta nel sito istituzionale dell’Istituto Nazionale di Statistica [www.rivaluta.istat.it](http://www.rivaluta.istat.it)

## DECRETA

### Articolo 1

1. Per quanto in premessa indicato, gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento n. 13 del 31 gennaio 2019 sono aumentati, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, rispettivamente da euro 131,65 ad euro 146,00 e da euro 2.632,86 ad euro 2.919,84.

2. Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento n. 13 del 31 gennaio 2019, sono aumentati, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, rispettivamente da euro 26,30 ad euro 29,17 e da euro 104,99 ad euro 116,43.



## Articolo 2

1. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione “*pubblicità legale*” e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, data della firma digitale

**Il Direttore Generale**  
Anita Pisarro

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*